**AVVISO PUBBLICO**

**Articolo 1**

**INFORMAZIONI GENERALI**

1. Ai sensi dell’articolo 20 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016 n° 229 e s.m.i. recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, la Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o abbiamo realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi e che, al momento dell’erogazione, abbiano sede operativa nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nonché, ai sensi del citato articolo 18-undecies del decreto-legge n. 8 del 2017, all’allegato 2-bis allo stesso decreto-legge.
2. Le presenti disposizioni attuative sono adottate ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico del 10 maggio 2018 (DM 10 maggio 2018) recante “Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale di imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori della regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia.
3. Il settore Agricoltura, Pesca e Acquacultura nel rispetto e ad integrazione delle seguenti disposizioni provvedono a predisporre specifico avviso finalizzato alla concessione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie.
4. Il presente avviso pubblico (“Avviso”) definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti sulla base di quanto stabilito dal Decreto 10 maggio 2018.

**Articolo 2**

**FONDI DISPONIBILI E RISERVA**

1. I fondi disponibili assegnati alla Regione Marche sono pari ad euro 21.700.000,00.
2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. d), del DM 10 maggio 2018 alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura è destinata una quota di risorse pari al 10% dei fondi disponibili ovvero 2.170.000,00 così suddiviso che sarà disciplinato con atti successivi:
   * Agricoltura primaria euro 1.085.000,00
   * Pesca e Acquacoltura euro 1.085.000,00
3. La dotazione finanziaria disponibile per il presente intervento pertanto è pari ad **euro 19.530.000,00**
4. Ai sensi dell’articolo 7, comma 9, del DM 10 maggio 2018 sono stabilite le seguenti riserve di fondi:
   1. 30% pari ad euro 5.859.000,00 in favore delle imprese che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 5 unità e che realizzino un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ad 1 milione di euro come risultanti al 31.12.2015.
   2. 20% pari a 3.906.000,00 a favore dei settori economici di cui all’appendice 2 ;
5. Gli oneri per le attività di gestione (tecnici/amministrativi/informatici ed economici) derivanti dai rapporti di collaborazione con la SVIM di cui all’art. 20 del presente bando, sono a carico della dotazione finanziaria e che conseguentemente la stessa è ridotta di pari importo.

**Articolo 3**

**DEFINIZIONI**

1. Ai fini delle presenti disposizioni attuative sono adottate le seguenti definizioni:
2. **«Regolamenti di esenzione**»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
3. **“Regolamenti de minimis**”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
4. Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio dell’unione Europea del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
5. **“Unità produttiva**”: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente;
6. «**rating di legalita'**»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato;
7. **«DSAN**»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
8. **«DURC»:** il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.
9. **«Attivi materiali»**: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
10. **«Attivi immateriali»**: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale
11. **Atto di Impegno**: documento che regola i rapporti fra Regione Marche e il Beneficiario; l’Atto di Impegno contiene almeno i seguenti elementi:
    * le condizioni per il finanziamento relative al Progetto, compresi i requisiti specifici;
    * il piano finanziario;
    * il termine per il completamento del Progetto;
    * gli obblighi e i vincoli in capo al Beneficiario previsti nell’Avviso, nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche.

l) **Firma Digitale**: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità

di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo

(come disciplinata dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. – c.d. “Codice

dell’Amministrazione Digitale” - e relative norme tecniche).

**Articolo 4**

**BENEFICIARI**

1. Ai sensi dell’articolo 3 del DM 10 maggio 2018, sono soggetti beneficiari delle presenti agevolazioni, le imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nell’Area del cratere sismico, purché alla data di presentazione della domanda siano costituite e iscritte al registro delle imprese, ovvero siano titolari di partita IVA o se straniere siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza
2. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente avviso le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:
   * + - **Esercizio dell’attività economica**: in qualsiasi settore[[1]](#footnote-1) con esclusione dell’agricoltura primaria, della pesca e acquacoltura. Le imprese che operano sia nei settori esclusi che nei settori ammessi, possono beneficiare delle presenti agevolazioni purché garantiscano tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino dei contributi concessi ai sensi delle presenti disposizioni attuative.
       - **Per le Imprese iscritte al Registro delle imprese**: presenza di una o più unità produttive risultanti iscritte al medesimo Registro ubicate in uno o più dei comuni del cratere sismico, alla data di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell’erogazione del contributo o dell’anticipo.
       - **Per le imprese non iscritte al Registro delle imprese**: luogo di esercizio dell’attività d’impresa, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA, in uno o più comuni del cratere sismico alla data di presentazione della domanda. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell’erogazione del contributo o dell’anticipo.
       - **per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano**: costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza; il possesso di una unità locale nell’area del cratere sismico , al momento della richiesta di prima erogazione ; rispetto delle condizioni previste per tutti i soggetti beneficiari.
3. Le agevolazioni previste nel presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione. Le agevolazioni non possono, pertanto, essere direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.
4. Non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che:

* hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
* risultano in difficoltà secondo la definizione dei Regolamenti di esenzione;
* sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge.
* sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione[[2]](#footnote-2);
* i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente;
* che non sono in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
* che non sono in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, non essendo inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza;
* che non sono in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
* che non sono in regola con la normativa applicabile sugli aiuti di stato;
* per la quale sussistono, con riferimento ai soggetti indicati nell’articolo 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. codice antimafia) le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.lgs 159/2011;
* per le quali sussistono, con riferimento ai soggetti individuati nell’articolo 80 comma 3 del D. lgs n. 50/2016, i motivi di esclusione individuati nell’articolo 80 comma 1 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**Articolo 5**

**INVESTIMENTI AMMISSIBILI E TERMINI**

1. I contributi oggetto del presente Decreto sono concessi a fondo perduto (in conto capitale) a fronte dell’effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti sulla base di una proposta di Programma di Investimento.
2. I costi ammissibili devono riferirsi all’acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell’art. 2 del reg. (UE) n 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto.
3. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto nell’articolo 8 comma 4 delle presenti disposizioni attuative, i programmi di investimento debbono:

* riguardare unità produttive ubicate in uno dei comuni del cratere;
* Prevedere spese ammissibili complessive tra un minimo di euro 20.000,00 (ventimila) e un massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);
* essere realizzati entro diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell’agevolazione, pena la revoca delle agevolazioni concesse, e salvo proroga che può essere concessa per un periodo non superiore a tre mesi per imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto.

**Articolo 6**

**COSTI AMMISSIBILI**

1. I costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:
2. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
3. le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l’acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l’ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
4. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa[[3]](#footnote-3);
5. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
6. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
7. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all’acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali:

* i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all’innovazione);
* i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l’efficienza ambientale ed energetica;
* i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

1. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del comma 1 si applicano i seguenti limiti:
2. le spese relative all’acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
3. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonché alle infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse come di seguito specificato:

* per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;
* per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell’immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell’investimento complessivo agevolabile.

3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000,00.

4. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Con riferimento ai costi di cui punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.

**Articolo 7**

**COSTI NON AMMISSIBILI**

1. Non sono ammissibili le spese sostenute:
2. che non siano pertinenti alle categorie di interventi ammissibili previste nel presente decreto;
3. che non rispettano i termini iniziali e finali di ammissibilità di cui al presente decreto;
4. con modalità difformi rispetto a quanto stabilito nel presente decreto;
5. per l’acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all’iscrizione dei pubblici registri fatto salvo quanto previsto all’articolo 6 comma c) nota 3 piè di pagina del presente avviso;
6. per l’utilizzo dei mezzi di trasporto (pubblico e privato);
7. per le attrezzature installate presso una sede diversa da quella dell’investimento oggetto di contributo;
8. spese relative all’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti in azienda;
9. l’acquisto mobili ed arredi che non siano strettamente funzionali all’attività d’impresa;;
10. spese di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
11. nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
12. beni e materiali di consumo, per commesse interne di lavorazione;
13. costi per la manutenzione ordinaria;
14. beni e consulenze che rientrino nella normale gestione dell’impresa;
15. spese relative alla formazione del personale;
16. spese di ammortamento relative all’acquisto di beni ammortizzati che hanno beneficiato di contributi pubblici;
17. spese relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
18. i beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall’impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto fatturazione;
19. le prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
20. le imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, tasse;
21. spese effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
22. spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
23. spese relative a beni, consulenze e servizi forniti da società controllate e/o collegate;
24. spese sostenute dall’impresa per l’adempimento ad obblighi imposti da normative statali, regionali e comunitarie.

**Articolo 8**

**AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

1. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo a fondo perduto (in conto capitale) commisurato alle spese ammissibili nell’ambito del Programma di investimento secondo una delle seguenti opzioni:
2. ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell’investimento per le singole tipologie di costi ammissibili.
3. pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis;
4. In caso di opzione per il Regolamento de minimis sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di opzione per il Regolamenti di esenzione, sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
5. Le intensità delle agevolazioni sono indicate nelle tabelle che seguono:

* **REGIME DE MINIMIS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIME DI AIUTO APPLICABILE** | **TIPOLOGIA DELLE SPESE** | **Massimale** | **Intensità aiuto** | | |
| **Micro e Piccole Imprese** | **Medie imprese** | **Grandi imprese** |
| **Regime de minimis**  **Regolamento (UE) n. 1407/2013** | **tutte** | **200.000,00** | **50%** | **50%** | **50%** |

* **REGIME DI ESENZIONE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIME DI AIUTO APPLICABILE** | **TIPOLOGIA DELLE SPESE** | **Intensità aiuto** | | |
| **Micro e Piccole Imprese** | **Medie imprese** | **Grandi imprese** |
| **Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17 reg. (UE) 651/2014)** | **Da lettera a) a lettera e)** | **20%** | **10%** | **-** |
| **Aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14** **reg. (UE) 651/2014) – limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c** | **Da lettera a) a lettera e)** | **30%** | **20%** | **10%** |
| **Aiuti all’innovazione a favore delle PMI (articolo 28** **reg. (UE) 651/2014)** | **Lettere f)**  Alinea 1 e 2 | **50%** | **50%** |  |
| **Aiuti alle PMI per servizi di consulenza articolo 18 reg. (UE) 651/2014)** | **Lettera f)**  Alinea 3 | **50%** | **50%** |  |

1. Gli investimenti agevolati delle misure di aiuto a finalità regionale devono essere realizzati secondo le condizioni specificate nell’articolo 14 commi 2,3,4,5,6,7, 8, 14 e 16.
2. La regione si riserva, in caso di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE di una specifica misura di aiuto avente come base giuridica l’articolo 20 del DL 189/2016 (con specifico riferimento agli aiuti agli investimenti) di applicare le maggiori intensità eventualmente stabilite nella decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
3. In tal caso la concessione della maggiore contribuzione avverrà solo successivamente all’adozione della decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015. Si applicheranno tutte le ulteriori ed eventuali condizioni stabilite nella suddetta decisione.

**Articolo 9**

**CUMULO DEGLI AIUTI**

1. Le agevolazioni previste sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili ai sensi di altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

**Articolo 10**

**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria, tenuto conto delle sessioni di apertura e di chiusura della presente procedura ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La domanda (in bollo) ed i relativi allegati per la concessione dei contributi deve essere inviata esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) in formato PDF al seguente indirizzo: [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it) indicando, obbligatoriamente, nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Articolo 20 D.L. 189/2016 – domanda di concessione contributi per la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017”.
3. La domanda per la concessione del contributo e gli allegati devono essere prodotti esclusivamente su modulistica approvata dal Vice Commissario, pena l’esclusione della stessa, disponibile on line ed accessibile ai siti [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) e [www.commercio.marche.it](http://www.commercio.marche.it)
4. Per la data di invio delle domande e delle integrazioni e di ogni altra comunicazione tramite PEC fanno fede i riferimenti temporali, data e ora, riportati sul messaggio ricevuto che attesta l’avvenuto invio ai sensi del dlgs 82/2005 art. 6.
5. Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo non comporta esclusione, ma la regolarizzazione, su richiesta del responsabile del procedimento ovvero, in caso di ulteriore inadempimento, presso i competenti uffici finanziari.
6. La domanda deve essere sottoscritta, pena l’esclusione della stessa, secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e dall’art. 65 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
7. La domanda presentata fuori del periodo fissato al l’articolo 11 comma 1 o con modalità diverse dalla PEC, è esclusa.
8. Fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 eventuali integrazioni devono essere richieste dal responsabile di procedimento e prodotte dal richiedente, pena l’esclusione della domanda stessa entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta solo ed esclusivamente a mezzo pec e sono sanabili le domande che presentano :

- errori formali nella compilazione della Domanda e della scheda tecnica;

- errori formali nella compilazione delle dichiarazioni;

- documentazione incompleta.

1. Qualora il Richiedente abbia inviato più domande, sarà considerata valida la prima in ordine cronologico che toglierà quindi qualsiasi effetto a quelle presentate successivamente.
2. Con la presentazione della Domanda, il richiedente riconosce e accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste.
3. Il Richiedente, a pena di decadenza, assume l’impegno di comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, in data successiva a quella di presentazione della Domanda, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

**Articolo 11**

**PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Le domande di contributo vengono presentate esclusivamente **dalle ore 9 del 25 marzo 2019 alle ore 12 del 25 maggio 2019**, pena la irricevibilità delle stesse.
2. Qualora le risorse finanziare assegnate alla Regione Marche non siano esaurite o in caso di nuove assegnazioni di fondi, con atto del vice commissario si potrà prevedere riapertura dei termini per un ulteriore periodo non superiore a mesi due.

**Articolo 12**

**INFORMATIVA SUL REPERIMENTO DELLA MODULISTICA – CONTATTI**

* 1. La modulistica è reperibile presso:
* Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – Pf Economia Ittica, Commercio e Tutela dei consumatori;

è scaricabile:

* dal sito internet : [**www.regione.marche.it**](http://www.regione.marche.it) ; [**www.commercio.marche.it**](http://www.commercio.marche.it)
  1. Informazioni al presente Avviso possono essere ottenute contattando:

Segreteria P.F. Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori –

tel.071 8063691 – [funzione.commercio@regione.marche.it](mailto:funzione.commercio@regione.marche.it) **–**

fax 071 8063028;

Sig.ra Elisabetta Pasqualucci – tel. 071 8063691 – [elisalbetta.pasqualucci@regione.marche.it](mailto:elisalbetta.pasqualucci@regione.marche.it)

Geom. Antonello Barchiesi – tel. 071 8063415 –

[antonello.barchiesi@regione.marche.it](mailto:antonello.barchiesi@regione.marche.it)

**Articolo 13**

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L’iter istruttorio delle domande di contributo si avvierà nel rispetto dell’ordine cronologico di

presentazione delle domande, da intendersi **come orario e data di invio della PEC** contenente la

Domanda.

2. L’ istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

a. esame della ricevibilità ed ammissibilità delle domande;

b. valutazione: i progetti presentati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri nel rispetto della Griglia di punteggio ***di cui all’appendice 1):***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio di priorità | Punteggio massimo ottenibile | Fonte |
| Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 | 33 | Scheda AeDES |
| Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti | 28 | Dichiarazione d’impegno |
| Rilevanza patrimoniale dell’investimento, in rapporto agli investimenti netti preesistenti | 23 | Bilancio o dichiarazione dei redditi |
| Dimensione dell’impresa | 14 | Bilancio o dichiarazione dei redditi |
| Possesso del rating di legalità | 2 | Elenco pubblico AGCM |
| TOTALE | 100 |

c. adozione del provvedimento di concessione del contributo;

d. sottoscrizione dell’atto d’ impegno;

e . erogazione del contributo;

3. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi - documenti, dati e informazioni di cui al presente atto, l’Ufficio regionale competente, richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa, che dovrà pervenire entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta, decorsi i quali il procedimento viene completato sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, viene decretata l’esclusione della domanda. L’ufficio regionale competente si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione integrativa, ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000.

5. In caso di esito negativo dell’istruttoria, le domande saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte dell’’Ufficio regionale competente al soggetto Richiedente, ai sensi della Legge 241/90.

6. Le domande ammissibili saranno finanziate, a seguito di emanazione di apposito provvedimento di concessione, entro sessanta giorni dalla fine dell’istruttoria e fino al raggiungimento dello stanziamento. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande, seppur ammissibili, risulteranno non finanziabili.

6bis. In caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri previsti di cui “all’Appendice 1) Griglia Punteggi Priorità”, secondo l’ordine ivi specificato.

7.Il suddetto provvedimento approvato con decreto del Dirigente regionale competente , sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito internet [**www.regione.marche.it**](http://www.regione.marche.it) e [**www.commercio.marche.it**](http://www.commercio.marche.it)

8. I Richiedenti le cui domande siano ritenute non ammissibili potranno ricorrere al TAR avverso il decreto di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, o al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL.

**Articolo 14**

**EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

3. Il Contributo potrà essere erogato secondo una delle modalità di seguito indicate:

a. a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute, da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la conclusione del progetto;

b. in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.

4. Ai fini dell’erogazione del contributo, il Vice Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria mediante l’acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui dall’articolo 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

5. Nel caso in cui alla scadenza del termine per il completamento del progetto, come eventualmente prorogato, l’attuazione del piano occupazionale non fosse completata, è previsto un ulteriore termine di 6 mesi per realizzare l’incremento occupazionale. In tal caso, fermo restando il termine di rendicontazione di cui alla lettera a. del presente articolo, l’erogazione a saldo sarà effettuata solo a seguito della dimostrazione della piena realizzazione dell’incremento occupazionale entro tale termine di 6 mesi.

**Articolo 15**

**VARIAZIONI AL PROGETTO**

1. Possono essere ritenute ammissibili variazioni oggettive al Progetto nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, rispetto quanto ammesso e valutato positivamente in sede di Concessione nel rispetto delle modalità e nei limiti di seguito indicati.
2. Sono ammissibili modifiche del Progetto che non alterino oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità del Progetto e congruità delle Spese, non modifichino gli obiettivi originari o l’impianto complessivo del Progetto ammesso, non costituiscano una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. A titolo di esempio, si intendono tali: la sostituzione del medesimo bene/servizio ammesso per relativo adeguamento tecnologico ma non la variazione relativa alla quantità del bene ammesso o alla tipologia del servizio reso. Sono ammissibili modeste variazioni di prezzo di un bene/servizio ammesso e la sostituzione di un fornitore con altro ugualmente o maggiormente qualificato. Sono ammissibili variazioni, anche compensative che non eccedono il 25% del valore complessivo delle Spese Ammesse o il 30% della la singola “Tipologia di Investimento”, fermi restando i limiti massimi previsti nel comma 2 dell’articolo 5. Tali modifiche sono ammissibili purché funzionali al Progetto ammesso nel suo complesso.
3. Sono invece considerate «Variazioni» le modifiche che incidono in maniera significativa sul Progetto alterando oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità, congruità e finanziabilità del Progetto. Tra le Variazioni rientrano, ad esempio:

a. le variazioni, anche prive di impatto economico, che possono incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato l’ammissibilità del Progetto;

b. le variazioni soggettive che prevedono una modifica dei Beneficiari, di cui ai successivi commi 10 e seguenti;

c. le variazioni delle tipologie dei servizi previsti o delle quantità dei beni ammessi;

d. la riduzione delle Spese Effettivamente Sostenute in misura superiore al 30% delle Spese Ammesse;

e. le variazioni, anche compensative, eccedenti il 25% del valore complessivo delle Spese Ammesse o eccedenti il 30% della la singola “Tipologia di Investimento”.

1. Le Variazioni possono essere ammesse, soltanto per una volta, a seguito di preventiva richiesta motivata e successiva autorizzazione da parte del Rup regionale. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della Concessione dell’Aiuto.
2. L’istanza di variazione, comprensiva di una sintetica relazione che evidenzi e motivi gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto, è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme ed i limiti in tema di ammissibilità della spesa indicati nel presente Avviso.
3. L’ufficio regionale competente provvede alla valutazione ed all’eventuale approvazione o decadenza del progetto e quindi dell’aiuto concesso.
4. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’intervento ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di decadenza.
5. Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo (“operazioni societarie e subentro”), intercorse prima dell’erogazione del saldo, gli Aiuti concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest’ultimo:

a) presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;

b) possegga i requisiti previsti dal presente Avviso;

c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’attività svolta dal Beneficiario originario;

d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso e dall’Atto di Impegno in capo al Beneficiario originario.

1. Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di Contributo e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della Richiesta di Contributo.
2. Laddove, successivamente al trasferimento dell’Aiuto si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.
3. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.

**Articolo 16**

**REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo concesso può essere revocato in tutto o in parte nel caso in cui:
2. venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
3. parziale realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all’art. 5 o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo;
4. venga accertata, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità;
5. l’impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre 2019 ovvero sia oggetto, nel medesimo periodo, di procedure concorsuali, ovvero trasferisca la Sede Operativa fuori dall’area dei Comuni del cratere sismico delle Marche entro il medesimo periodo;
6. trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione di investimento;
7. cessazione dell’attività di impresa ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione de programma di investimento;
8. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
9. l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 18;
10. l’impresa beneficiaria rinunci al contributo ai sensi dell’articolo 17;
11. mancata sottoscrizione dell’Atto di Impegno entro i termini previsti;
12. mancata presentazione della richiesta di erogazione;
13. mancata realizzazione del piano occupazionale secondo quanto dichiarato nell’allegato 4 alla domanda, salvo il caso in cui il minore incremento realizzato non abbia impatto sul punteggio attribuito al criterio 2 e l’incremento occupazionale realizzato risulti nella medesima “fascia” prevista nella griglia rispetto a quella relativa all’incremento occupazionale dichiarato in domanda;
14. mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Decreto o dall’Atto d’Impegno;
15. verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente Decreto.

2. I procedimenti di revoca, a seguito del verificarsi dei casi di cui al precedente comma 1, vengono avviati, dall’Ufficio regionale competente secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90.

La Regione Marche provvede altresì alle azioni di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie, nelle modalità previste dall’articolo 9, comma 5 del decreto legislativo n. 123/98.

3. In caso di revoca del contributo, l’impresa beneficiaria restituisce alla Regione Marche, con versamento sullo specifico conto corrente di contabilità speciale, l’importo revocato maggiorato del tasso d’interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell’effettivo versamento alla citata contabilità speciale delle somme erogate.

**Articolo 17**

**RINUNCIA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. L’eventuale rinuncia al contributo da parte del Beneficiario non pregiudica gli effetti del provvedimento che dichiara la revoca, qualora il procedimento per la dichiarazione di revoca sia stato già avviato ai sensi della L. 241/90.

2 Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

**Articolo 18**

**ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la struttura regionale responsabile del procedimento effettua idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ammesse a contributo e, comunque, in tutti i casi in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo.
2. I controlli possono avvenire per controllo diretto (mediante accesso a banche dati o consultazione di materiale cartaceo) o controllo indiretto (fax, posta, e-mail) mediante scambio di richiesta/risposta. La richiesta ad altre pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d’ufficio. L’interessato può, comunque documentare quanto dichiarato trasmettendo i certificati stessi. In ogni caso, le risposte agli accertamenti dovranno contenere le seguenti informazioni:

* Esito del controllo;
* Uficio controllante;
* Responsabile del procedimento;
* Data.

1. I controlli a campione vengono attivati entro 60 gg. dall’adozione dell’atto di ammissione – salva proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni - su un campione pari almeno al 10% del totale delle domande ammesse e possono essere effettuati in ogni fase del procedimento. Le domande sottoposte al controllo a campione sono estratte, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio ovvero con modalità che possono comunque garantire l’imparzialità e la tempestività del controllo medesimo. Del procedimento di selezione del campione viene redatto verbale dal responsabile del procedimento.
2. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dà luogo alle sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
3. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori ovvero imprecisioni sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni effettuate entro adeguato termine stabilito dal responsabile del procedimento.
4. Al fine di tutelare la privacy degli interessati, le comunicazioni effettuate nell’ambito delle procedure di controllo possono contenere esclusivamente le informazioni pertinenti, e quindi i soli dati concernenti gli stati, fatti e qualità dichiarati.

**Articolo 19**

**INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Per gli adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione l’erogazione e il controllo delle agevolazioni ci si avvale del servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione – Pf Economia Ittica, Commercio e Tutela dei Consumatori.

**Articolo 20**

**RAPPORTI CON LA SVIM**

1. I rapporti di collaborazione sia tecnici/amministrativi/informatici ed economici con la Svim sono stabiliti con successiva convenzione predisposta approvata e sottoscritta dal Vice commissario

**Articolo 21**

**PRIVACY**

1. In allegato alle presenti disposizioni attuative viene rilasciata specifica informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 679/2016
2. I Richiedenti, nel presentare Domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo dell’Aiuto concesso.
3. Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, i dati richiesti dal bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
4. Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016, l’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta PEC : [regione.marche.intercom@emarche.it](mailto:regione.marche.intercom@emarche.it)

**Articolo 22**

**DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

1. Insieme alla domanda di contributo (allegato 1) devono essere inoltrati:
   1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del richiedente (allegato 2);
   2. Scheda tecnica progettuale (allegato 3);
   3. Dichiarazione di impegno relativa all’incremento occupazionale generato per gli effetti degli investimenti (allegato 4);
   4. Dichiarazione sulle dimensioni di impresa (allegato 5) per l’Impresa autonoma; (allegato 6) per l’ Impresa che ha relazione con altre imprese);
   5. Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili (allegato 7);
   6. Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis (allegato 8);
   7. Dichiarazione sugli Aiuti De Minimis dell’impresa e delle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica (allegato 9);
   8. Dichiarazione relativa a conflitto di interessi (allegato 10);
   9. Dichiarazione attestante l’assenza di condanne rilasciata da altri soggetti (allegato 11) ovvero dichiarazione attestante l’assenza di condanne del Legale Rappresentante in riferimento ad altri soggetti (allegato 12);
   10. Dichiarazione di consenso ai sensi della disciplina sulla Privacy (allegato 13);
   11. Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (allegato 14);
   12. Modello di calcolo per il punteggio, con autovalutazione secondo i criteri indicati dall’apposita griglia, da parte del richiedente (allegato 15).
   13. Incarico spedizione domanda (allegato 16)
2. Inoltre sono da allegare:

1. Copia della scheda AeDES;
2. Ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda;
3. Attestazione di Iscrizione all’Albo dell’AGCM, qualora il Richiedente sia in possesso del rating di legalità.
4. Nel caso di Imprese non obbligate al deposito del bilancio presso il registro delle Imprese Italiano e per i titolari di partita IVA: copia degli ultimi due bilanci precedenti la data di presentazione della richiesta, o per i soggetti non tenuti, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti.
5. Per i titolari di partita IVA: l’ultimo modello di “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” presentato all’Agenzia delle Entrate.
6. Nel caso di Imprese non iscritte al Registro delle Imprese Italiano: la documentazione che comprova l’esistenza della Impresa e, ove persona giuridica, il potere della persona fisica sottoscrittore ad impegnare dal punto di vista legale tale persona giuridica.

**Appendice 1) Griglia Punteggi Priorità**

**Ogni criterio di priorità sarà assegnato in base alla seguente griglia di punteggio :**



**CRITERI DI PRIORITA’ :**

Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti di cui al D.L. n 189/2016 come rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorità per le imprese che abbiano stabilito l’inagibilità totale dell’immobile sede dell’attività produttiva;

Assegna complessivamente 33 punti su un totale di 100 ottenibile come somma dei cinque criteri. L’informazione è desumibile dalla scheda AeDES, che deve essere allegata alla domanda al fine di consentire la verifica di quanto dichiarato

Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, con priorità sulle assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro i sei mesi successivi alla data di conclusione del Progetto;

Assegna complessivamente 28 punti su un totale di 100 ottenibile come somma dei cinque criteri, incluso il “bonus” assegnato in caso di incremento delle unità occupazionali a tempo indeterminato, fino ad un massimo rilevante indicato nella griglia.

Il numero di unità incrementali a tempo indeterminato da indicare ai fini del calcolo del punteggio è un *“di cui”* dell’incremento occupazionale complessivo. L’eventuale incremento occupazionale a tempo indeterminato in numero superiore a quello indicato nella griglia non determina l’attribuzione di un ulteriore “bonus”.

L’incremento occupazionale sarà considerato solo in coerenza con quanto riportato nella Dichiarazione di impegno all’incremento occupazionale rilasciata secondo il format previsto (Allegato 4 riportato nell’Avviso)

L’incremento rilevante è determinato dal confronto fra la situazione al momento della domanda e la situazione al termine del Progetto; qualora il Progetto sia già avviato al momento della presentazione della domanda, si fa riferimento alla situazione alla data dell’Avvio del Progetto.

Le tipologie contrattuali rilevanti sono: i contratti a tempo indeterminato in essere, i contratti di apprendistato a tempo indeterminato, i contratti a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 12 mesi; i contratti a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 12 mesi sono considerati, ma in proporzione rispetto all’anno; con riferimento ai contratti a tempo determinato non rileva la durata residua ma la durata complessiva contrattualmente prevista; in caso di contratti “part time” il dato è riproporzionato sulla base delle ore previste rispetto al CCNL di riferimento; sono esclusi i contratti di somministrazione o di staff leasing, i contratti di lavoro intermittente (a chiamata) e i contratti di lavoro a domicilio;

L’incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della domanda rappresenta un impegno (l’impegno minimo) che sarà verificato mediante confronto con la situazione risultante al termine del Progetto. Il mancato rispetto di tale impegno, da intendersi come nuova occupazione minima da garantire entro 6 mesi dal completamento del Progetto, comporta la revoca del Contributo concesso.

Le assunzioni effettuate in sostituzione di dimissioni per giusta causa o licenziamenti effettuati nel semestre precedente nella stessa unità locale, a prescindere dalla mansione ricoperta, non sono considerate nel calcolo dell’incremento occupazionale.

Qualora in sede di verifica della rendicontazione si riscontri un incremento occupazionale inferiore all’impegno dichiarato in domanda, si procede alla revoca del Contributo, salvo il caso in cui il minore incremento realizzato non abbia impatto sul punteggio attribuito al criterio 2 e l’incremento occupazionale realizzato risulti nella medesima “fascia” prevista nella griglia rispetto a quella relativa all’incremento occupazionale dichiarato in domanda.

Rilevanza patrimoniale dell’investimento data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell’ultimo bilancio o periodo di imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, è rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi alla data di presentazione della domanda di contributo o – se precedente - alla data dell'avvio del programma in caso di opzione per il regime «de minimis»;

Assegna complessivamente 23 punti su un totale di 100 ottenibile come somma dei cinque criteri.

Il punteggio è calcolato mediante una formula di interpolazione lineare fra il rapporto minimo considerato rilevante, pari a 0,1 (ossia: i nuovi investimenti sono pari o inferiori al 10% di quelli esistenti), che determina l’attribuzione del punteggio minimo, pari a 1 punto, e il rapporto massimo considerato rilevante, pari a 10 (ossia i nuovi investimenti sono pari o superiori a 10 volte quelli esistenti), che determina l’attribuzione del punteggio massimo, pari a 23 punti.

Ai fini del calcolo del punteggio, si precisa che:

• sia l’importo del programma presentato, sia quello relativo agli investimenti preesistenti saranno arrotondati per difetto ai mille Euro. Tale arrotondamento sarà solo al fine del calcolo del punteggio e non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di riconoscere contributi sull’intero valore (non arrotondato) del programma presentato;

• qualora il valore degli investimenti netti preesistenti sia pari a zero, ai fini del calcolo del rapporto sarà considerato pari a uno;

• per “investimenti in programma” si intenda l’intero Progetto presentato per l’ottenimento del contributo, prescindendo dall’eventuale quota di “servizi” (consulenze e/o servizi di digitalizzazione) prevista; si tratta infatti di “servizi” accessori all’investimento e quindi comunque parte del Progetto;

• il rapporto minimo rilevante ai fini del calcolo del punteggio è fissato in misura pari a 0,10. QQQqualora il rapporto risulti un numero inferiore a 0,10, ai fini del calcolo del punteggio si considera pari a 0,10;

• ove in sede di istruttoria si determini una riduzione degli importi ammissibili rispetto al Programma presentato (ad esempio perché include voci di spesa non ammissibili), si provvede alla ridefinizione del punteggio e quindi ad una eventuale modifica della posizione in graduatoria per l’avvio ad istruttoria.

Condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della dimensione dell'impresa;

Assegna complessivamente 14 punti su un totale di 100 ottenibile come somma dei cinque criteri. Per la definizione della dimensione di impresa si fa riferimento all’Allegato 1 al Reg.(UE) 651/2014.

Possesso del rating di legalità.

Assegna complessivamente 2 punti su un totale di 100 ottenibile come somma dei cinque criteri.

La normativa di riferimentoè il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” emanato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in attuazione dell’art. 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, come modificato dall’art. 1 comma 1-quinquies del Decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 2012, n, 62.

**Appendice 2)**

**41. COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI**

Tutti i codici della sezione

**42 INGEGNERIA CIVILE**

Tutti i codici della sezione

**43**. **LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**

Tutti i codici della sezione

**45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

tutti i codici della sezione

***46*****COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)** tutti i codici della sezione

***477COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI***

*Tutti i codici della sezione con esclusione del codice 47.11.10 Ipermercati esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentari e non alimentari), ciascuno dei quali avente le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino*

**86.ASSISTENZA SANITARIA solo i seguenti codici**

86.2 “Servizi degli studi medici ed odontoiatrici”

86.9 “Altri servizi di assistenza sanitaria”;

***90* ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO**

***96*966ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA solo i seguenti codici**

96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

96.02 Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici  
  
96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.09.2 Attività di tatuaggio e piercing

96.09.03 Agenzie matrimoniali e d'incontro

96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie

1. nel caso di aiuti a finalità regionale sono esclusi dai benefici i settori indicati nell’articolo 13 del reg. (UE) n.651/2014 e s.m.i. [↑](#footnote-ref-1)
2. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sono ricompresi gli autoveicoli targati ad uso non promiscuo, in quanto strettamente necessari e funzionali alla attività di impresa [↑](#footnote-ref-3)